Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 settembre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 26 SETTEMBRE 1983:

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1983, n. **70.**

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

(5103)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 26 SETTEMBRE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Messina, zona censuaria seconda e Caprileone della provincia di Messina.

(4291)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1983, n. **495.**

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi a cura della Marina militare in comune di Torretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive nodificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando osservanza delle disposizioni legislative che avessero a opravvenire per la disciplina delle espropriazioni prelette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Torretta (Palermo), sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1983

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1983
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Alezio » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Alezio » corredata dal parere del comitato regionale della agricoltura della Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Alezio » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1982, n. 205;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Alezio » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1983.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1983, con la denominazione di origine controllata « Alezio » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Alezio ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito

disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Alezio » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Alezio » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuale rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLF

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1983
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 261

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZION DI ORIGINE CONTROLLATA « ALEZIO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Alezio » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Alezio » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Negro Amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà di vitigni Malvasia Nera di Lecce, Sangiovese e Montepulciano, da sole o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Alezio e Sannicola ed in parte quello dei comuni di Gallipoli e Tuglie.

Tale zona è così delimitata: partendo da Torre d'Alto Lido il limite segue il confine comunale di Sannicola in direzione est sino ad incontrare quello di Tuglie, una volta superata la strada Aradeo-Sannicola. Segue quindi ad oriente il confine comunale di Tuglie fino ad incontrare la strada Parabita-Tuglie, dopo aver attraversato la ferrovia in località Massa Vecchia, segue quindi tale strada verso nord-ovest, raggiunge il centro dell'abitato di Tuglie da dove prosegue, in direzione ovest, lungo la strada per Alezio fino ad incrociare il confine comunale di quest'ultimo comune in località Vigne. Segue quindi il confine comunale di Alezio in direzione sud e poi ovest e raggiunge in prossimità di G. Storti, la strada per Alezio-Taviano al km 40,100 circa. Prosegue lungo tale strada verso sud fino ad incontrare, in località Padula, il confine comunale di Gallipoli per seguirlo verso sud-ovest fino a raggiungere la costa, di poco a nord di Marina di Mancaversa. Prosegue poi lungo la costa verso nord sino a Torre d'Alto Lido da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni idonei, di medio impasto, tendenti allo sciolto.

I sesti di impianti, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva o dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso e al 35% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 e nel territorio del comune di Matino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Alezio » rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non può essere utilizzato per la vinificazione del vino « Alezio » rosso.

Art. 6.

Il vino « Alezio » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con leggeri riflessi arancioni se invecchiato;

odore: vinoso se giovane, etereo e ricco di bouquet se invecchiato;

sapore: asciutto, caldo, con gradevole retrogusto amarognolo, giustamente tannico e sapido;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino « Alezio » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa corallo intenso;

odore: vinoso, persistente;

sapore: asciutto, armonico, vellutato con leggero retrogusto amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Alezio » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima di almeno 12 gradi, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di almeno 12,5 gradi, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino « Alezio » rosso del tipo « riserva » deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Alezio » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(5267)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 luglio 1983.

Metodi ufficiali di analisi per gli olii ed i grassi (supplemento n. 2).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE FINANZE E DELLA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 19 giugno 1959, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi per gli olii ed i grassi »;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1972, ed il decreto ministeriale 30 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 31 gennaio 1975, relativi al metodo di analisi per la determinazione nei trigliceridi della percentuale di acido palmitico in posizione due mediante lipasi pancreatica;

Ritenuta la necessità di apportare al metodo di cui al comma precedente alcune modifiche al fine di renderlo più rispondente, nei risultati, alle finalità che si intendono perseguire;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione olii e grassi, relativi ai prodotti agrari e sostanze di uso agrario di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il metodo « Determinazione nei trigliceridi della percentuale di acido palmitico in posizione due mediante lipasi pancreatica » descritto nel supplemento n. 2 dei Metodi ufficiali di analisi per gli olii ed i grassi » è sostituito dal metodo « Determinazione nei trigliceridi della percentuale di acido palmitico più acido stearico in posizione due mediante lipasi pancreatica », descritto nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogati i decreti ministeriali 20 dicembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1972 e il decreto ministeriale 30 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 31 gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

ALLEGATO

METODI UFFICIALI
DI ANALISI PER GLI OLII ED I GRASSI
(Supplemento n. 2)

DETERMINAZIONE NEI TRIGLICERIDI DELLA PERCENTUALE DI ACIDO PALMITICO PIÙ ACIDO STEARICO IN POSIZIONE 2 MEDIANTE LIPASI PANCREATICA.

Premessa.

Per acido palmitico più acido stearico nei 2-monogliceridi s'intende la somma delle percentuali di tali acidi dosabili nelle condizioni di prova. L'idrolisi parziale dei trigliceridi di un olio, realizzata con l'impiego di lipasi pancreatica, porta alla formazione dei 2-monogliceridi; su di essi, separati per cromatografia su strato sottile, si determinano, mediante gas-cromatografia, previa metilazione, le percentuali dei vari acidi grassi.

Apparecchiatura.

1. Bicchiere da 300 ml a forma alta;
2. Centrifuga da laboratorio;
3. Bicchiere da 250 ml;
4. Imbuto separatore da un litro;
5. Evaporatore a depressione;
6. Colonna cromatografica in vetro del diametro interno di 13 mm ed alta 400 mm circa;
7. Pallone da 100 ml;
8. Tubo da centrifuga da circa 15 ml con tappo a smeriglio;
9. Siringa da 2-2,5 ml, munita di ago sottile;
10. Apparecchiatura per cromatografia su strato sottile: lastre di vetro di 20 × 20 cm al gel di silice spesso 2 mm; microsiringa atta a deporre gocce da 3-4 μl;

11. Provettone di 20 ml circa munito di refrigerante ad aria della lunghezza di 1 m circa con raccordo a smeriglio;
12. Imbuto separatore da 50 ml;
13. Provetta a fondo conico.

Reattivi.

1. Soluzione acquosa di idrossido di sodio al 12%;
2. Esano puro;
3. Alcool isopropilico puro;
4. Etere di petrolio per cromatografia (30-50 °C);
5. Alluminio ossido attivato, neutro, grado di attività I, per cromatografia: attivato di recente per 2 ore a 260 °C e conservato in essiccatore;
6. Soluzione tampone: tris-idrossimetilaminometano soluzione acquosa 1M, portata a pH 8 con acido cloridrico concentrato (controllo potenziometrico);
7. Calcio cloruro, puro, soluzione acquosa al 22%;
8. Sodio colato, soluzione acquosa allo 0,1%;
9. Lipasi pancreatica di maiale, polverulente; da conservare in frigorifero;
10. Acido cloridrico 6N;
11. Etere etilico per cromatografia;
12. Solfato sodico anidro puro;
13. Acido formico 99% per cromatografia;
14. Soluzione etanolica di 2,7-diclorofluoresceina allo 0,2%, resa leggermente alcalina con l'aggiunta di una goccia di idrossido di sodio 1N, per 100 ml;
15. Reattivo per la metilazione; soluzione di metanolo, anidro, benzene, acido solforico concentrato (d=1,84) nel rapporto 75 : 25 : 1 (v/v).

Preparazione del campione.

Olio con acidità inferiore al 3%: neutralizzazione diretta su ossido di alluminio (come al par. *C*).

Olio con acidità inferiore al 30%:

1) neutralizzazione con alcali (come al par. *A*);
2) passaggio su ossido di alluminio (come al par. *C*).

Olio con acidità superiore al 30%:

1) neutralizzazione al solvente (come al par. *B*).
2) passaggio su ossido di alluminio (come al par. *C*).

A) Neutralizzazione con alcali.

50 grammi di olio grezzo, posti in un bicchiere da 300 ml a forma alta, vengono portati a 65 °C e addizionati lentamente e sotto continua agitazione di un quantitativo di soluzione di idrossido di sodio al 12%, corrispondente all'acidità libera dell'olio aumentata del 5%; l'olio neutro, separato per centrifugazione dalle paste saponose, viene trasferito in bicchiere da 250 ml e lavato con 50-60 ml di acqua distillata all'ebollizione eliminando per sifonamento lo strato acquoso.

Si ripetono i lavaggi sino alla completa rimozione delle tracce di saponi residui (scomparsa della colorazione rosea alla fenolftaleina).

Si centrifuga l'olio per eliminare le piccole quantità di acqua residua e lo si disidrata riscaldandolo a 90-95 °C, sotto depressione (pompa ad acqua) per circa 2 ore. L'olio neutro, perfettamente limpido è pronto per il passaggio su ossido di alluminio.

B) Neutralizzazione al solvente (acidità superiore al 30%).

50 g di olio grezzo, posti in un imbuto separatore da un litro, vengono addizionati di 200 ml di esano, 100 ml di alcool isopropilico e di una quantità della soluzione di idrossido di sodio al 12% corrispondente all'acidità libera dell'olio, con un eccesso dello 0,3%; si agita energicamente per un minuto. Si aggiungono 100 ml di acqua distillata, si agita nuovamente e si lascia in riposo. Dopo la stratificazione si allontana lo strato inferiore contenente i saponi. In molti casi fra i due strati si forma uno strato intermedio, costituito da mucillagini e sostanze insolubili, che deve parimente essere allontanato. Si procede quindi al lavaggio ripetuto della soluzione esanica dell'olio neutralizzato con 50-60 ml di soluzione di alcool isopropilico: acqua distillata 1 : 1 (v/v) fino a scomparsa della colorazione rosea della fenolftaleina. Si allontana la maggior parte del solvente per distillazione sotto vuoto e l'olio residuo si essica a 90-95 °C pure sotto depressione, fino a completa eliminazione del solvente.

L'olio neutro così ottenuto è pronto per il passaggio su ossido di alluminio.

C) Passaggio su ossido di alluminio.

15 g di ossido di alluminio attivato, vengono sospesi in 50 ml di etere di petrolio e versati agitando, in una colonna cromatografica in vetro, del diametro interno di 13 mm ed alta 400 mm circa. Si procede all'assestamento dell'ossido di alluminio e si elimina l'eccesso di solvente fino a 1-2 mm dal livello superiore dell'adsorbente. Si versa cautamente nella colonna la soluzione ottenuta sciogliendo 3 g di olio in 25 ml di etere di petrolio e raccogliendo l'eluato in un pallone da circa 100 ml. In alcuni casi particolari (olii di sansa grezzi estratti con trielina a solfuro di carbonio, oppure olii molto vecchi) si può verificare una certa torbidità della soluzione che deve essere eliminata centrifugando la soluzione eterea, per permettere una percolazione ottimale attraverso la colonna di ossido di alluminio. Quando il livello della soluzione eterea è a circa 2-3 mm dal livello superiore dell'ossido di alluminio, si versano nella colonna altri 5 ml di etere di petrolio raccogliendo tutto l'eluato nello stesso recipiente. Il solvente viene convenientemente allontanato o sotto vuoto a 30-35 °C o in corrente di azoto, alla stessa temperatura.

Idrolisi con lipasi pancreatica.

Si pesano 0,2 g circa di olio passato su ossido di alluminio in un tubo da centrifuga da circa 15 ml con tappo a smeriglio; si aggiungono nell'ordine 4 ml della soluzione tampone, 1 ml della soluzione di colato sodico e 0,4 ml della soluzione di cloruro di calcio, agitando dopo ogni aggiunta. Si chiude il tubo con il tappo a smeriglio e lo si pone nel bagnomaria termostato a 40° ± 0,5 °C. Si aggiunge al miscuglio 40 mg di lipasi, si scuote con cautela (evitando di bagnare il tappo) e si pone nuovamente il tubo nel bagnomaria per un minuto esatto. Si toglie il tubo dal bagnomaria e si agita energicamente per 2 minuti esatti, si aggiungono 2 ml di acido cloridrico 6N e si raffredda; quindi si estrae con 2 ml di etere etilico, agitando energicamente, si centrifuga e si asporta con apposita siringa tutto lo strato etereo.

Separazione dei monogliceridi su strato sottile.

L'estratto etereo viene depositato sulla lastra di gel di silice a circa 1,5 cm dal bordo inferiore, in striscia continua ed uniforme, in modo tale da ottenere una linea di partenza la più sottile possibile. Si pone la lastra nella camera cromatografica ben satura di solvente, sviluppando — fino ad 1 cm circa dal bordo superiore — con miscela etere di petrolio, etere etilico, acido formico nel rapporto 70 : 30 : 1,5 (v/v). Lo sviluppo della lastra deve avvenire alla temperatura ambiente (20 °C circa). La lastra si asciuga convenientemente in corrente d'aria calda e si spruzza con la soluzione etanolica di 2,7-diclorofluoresceina. La banda dei monogliceridi (RF = 0,035 circa) visualizzata alla luce UV, viene delimitata e recuperata con una spatola metallica (evitando di asportare i composti rimasti sulla linea di partenza) raccogliendo il materiale in un provettone da circa 20 ml munito di refrigerante ad aria della lunghezza di circa 1 m con raccordo smerigliato.

Analisi gas-cromatografica.

Nel provettone col materiale recuperato dalla lastra si versano 5 ml del reattivo per la metilazione; lo si munisce poi di refrigerante a ricadere e si pone in bagnomaria bollente per 30 minuti. Si trasferisce quantitativamente la sospensione in un imbuto separatore da 50 ml con l'ausilio di 10 ml di acqua distillata e di 10 ml di etere di petrolio. Si agita vigorosamente l'imbuto separatore, lasciando separare le fasi, si allontana lo strato acquoso e si lava lo strato etereo due volte con 20 ml di acqua distillata. Si aggiunge nell'imbuto separatore una piccola quantità di solfato sodico anidro, si agita, si lascia a riposo per qualche minuto e si filtra su carta (lavata preventivamente e accuratamente con etere di petrolio) rac

cogliendo il filtrato in una provetta a fondo conico. Si evapora il solvente su bagnomaria in corrente di azoto puro, e gli esteri metilici, così ottenuti, vengono sottoposti ad analisi gascromatografica impiegando un apparecchio munito di rivelatore ad ionizzazione di fiamma. La colonna cromatografica deve soddisfare ai requisiti indicati dal metodo ufficiale di analisi per la determinazione degli acidi grassi di un olio. La determinazione quantitativa degli acidi grassi deve essere fatta applicando un opportuno fattore di correzione, determinato impiegando una miscela di esteri metilici puri così composta: metilpalmitato 2%; metilstearato 1%; metiloleato 85%; metillinoleato 12%.

Il prodotto analizzato deve ritenersi aggiunto di olio esterificato quando la somma delle percentuali di acido palmitico e di acido stearico riscontrate nella posizione 2 dei trigliceridi è superiore a:

1,8% per gli olii di oliva vergini, per l'olio di oliva lampante, per l'olio di oliva rettificato e per l'olio di oliva;

2% per l'olio di sansa di oliva grezzo, per l'olio lavato, per l'olio di sansa e di oliva;

2,2% per l'olio di sansa di oliva rettificato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(5274)

DECRETO 5 settembre 1983.

Disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1983-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/1979, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2407/83 del 25 agosto 1983 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti delle vinificazioni per la campagna 1983-84;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2408/83 del 25 agosto 1983 relativo alle dichiarazioni di raccolta e di giacenze di prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro;

Attesa la necessità di integrare la normativa C.E.E. sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali che consentono di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico ed ordinato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, citata nelle premesse, per la campagna 1983-84, si osservano le norme integrative del presente decreto.

Art. 2.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, oltre agli obblighi previsti all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2407/83 di cui alle premesse, lo stesso produttore vinicolo è tenuto ad indicare nella casella 14 del documento di accompagnamento il quantitativo di alcool presente nei prodotti consegnati e nella casella 16 la natura di questi ultimi.

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo delle prestazioni viniche:

a) i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

b) i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la cui produzione, nella campagna 1983-84, non superi i quaranta ettolitri di vino,

a condizione, in entrambi i casi, che i relativi sottoprodotti siano « ritirati sotto controllo » ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 citato nelle premesse.

A tal fine, i produttori di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo debbono far pervenire, almeno quarantotto ore prima del giorno dell'inizio delle relative operazioni, al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli, una comunicazione con l'indicazione del luogo del deposito dei sottoprodotti, della loro natura e quantità nonché del giorno e dell'ora di inizio delle operazioni che rendono i sottoprodotti in causa inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato della loro avvenuta inutilizzazione.

I produttori delle piccole isole, escluse quindi la Sicilia e la Sardegna, situate nella zona viticola CIIIB, possono, altresì, svincolarsi dall'obbligo delle prestazioni viniche consegnando il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uva e delle fecce di vino ad un distillatore riconosciuto.

Il produttore che intende avvalersi della facoltà anzidetta dovrà far pervenire al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi almeno quarantotto ore prima del giorno in cui hanno inizio le operazioni di sovrappressione, una comunicazione indicante il luogo del deposito dei sottoprodotti

oggetto della sovrappressione, la loro natura e quantità espressa in quintali nonché il giorno e l'ora di inizio delle operazioni.

Al prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione devono essere aggiunti, all'atto del suo ottenimento e a cura del produttore stesso, dieci grammi di cloruro di litio per ettolitro.

Il liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce può uscire dal luogo del suo ottenimento solo per essere avviato alla distillazione e dovrà essere scortato dal documento di accompagnamento IVA nella cui casella 23 deve essere precisato che trattasi di liquido proveniente dalla sovrappressione delle vinacce e/o delle fecce, denaturato e destinato alla distillazione.

Art. 4.

Per i produttori che consegnano vino di loro produzione all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcool, espresso in alcool puro, contenuto nei vini consegnati a tale industria, è detratto del quantitativo di alcool, espresso in alcool puro, contenuto nel vino che, eventualmente, deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/1979, citato nelle premesse.

Gli acetifici — all'atto del ricevimento del vino da parte degli obbligati alle prestazioni viniche che intendono con detta consegna avvalersi della facoltà di cui al precedente comma — devono compilare a ricalco una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, in sei copie.

Delle due copie delle bollette consegnate al produttore conferente, una va da questo tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire dei benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Art. 5.

Le vinacce, le fecce e il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce, devono essere consegnati alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello del loro ottenimento;

c) il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce, entro il termine massimo di dieci giorni a partire da quello del suo ottenimento.

La consegna del vino all'aceteria in assolvimento dell'obbligo delle prestazioni viniche deve avvenire non prima del 1° gennaio e entro il 31 agosto 1984.

Art. 6.

La gradazione alcolometrica, determinata per distillazione, delle vinacce, delle fecce, del liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilità, per grado/q o grado/hl, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese di analisi saranno a carico delle parti e dovranno essere ripartite in ugual misura.

Art. 7.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino e/o dei liquidi ottenuti dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono rilasciare un'attestazione mediante bolletta, conforme al modello *B* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei copie.

Qualora la distillazione venga effettuata dal produttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie C, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver avviato le vinacce alla estrazione dell'enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

Art. 8.

Ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche o del previsto aiuto comunitario, le distillerie devono trasmettere all'AIMA, i seguenti documenti;

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie C, modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che i prodotti ottenuti dalla distillazione provengono dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base di dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 9.

Le bollette, di cui agli annessi *A* e *B* del presente decreto, da compilarsi, rispettivamente, a cura del titolare dell'acetificio e della distilleria, devono essere numerate progressivamente e timbrate dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Art. 10.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obbligati delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. . . . . . .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . . . . con residenza o sede in . . . . ha consegnato in data odierna all'acetificio . . . . le seguenti quantità di vino hl . . . . del tipo . . . provenienti dalla zona (3) . . . . con gradazione effettiva di . . . . . per complessivi gradi alcole . . . . per la produzione di aceto a parziale liberazione dell'obbligo delle prestazioni viniche.

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . .

Estremi della denuncia di produzione (4) . . . .

Data, ...

Per l'acetificio

. . . .

Il conferente

. . . .

(1) La bolletta va compilata in sei esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la *matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti dell'acetificio.*

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona: o C/1B o C/2 o C/3/b.

(4) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

MODELLO *B*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . con residenza o sede in . ha consegnato in data odierna alla distilleria . . le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenuti nella zona (3) .

A) Per la produzione di alcool;

B) Per la produzione di acquavite,

a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate .	Q.li					
Vinacce parzialmente fermentate	Q.li					
Fecce di vino .	Q.li					
Vino	Hl.					

Estremi della bolletta di accompagnamento (7).
Estremi della denuncia di produzione . (8).

Nel caso che il conferente di materie vinose abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede di questi .

Data, .

Il conferente *Il distillatore*

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in sei esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito, agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona C/1B, C/2 o C/3/b a seconda della provenienza del prodotto.

(4) Cancellare le voci che non interessano.

(5) Indicare la quantità complessiva di alcool conferita con i singoli prodotti.

(6) Indicare la quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e delle code.

(7) Tali estremi sono da apportare nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

(5376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia):

microbiologia.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

Indirizzo antico:

numismatica antica (fondamentale);
archeologia (fondamentale);
storia del cristianesimo antico (complementare);
geologia e sedimentologia storica (complementare).

Indirizzo medievale:

paleografia latina e diplomatica (fondamentale);
storia della filosofia medievale (fondamentale);
bibliografia e biblioteconomia (complementare);
storia dell'arte medievale (complementare);
letteratura umanistica (complementare).

Indirizzo moderno:

storia della filosofia moderna (fondamentale);
storia della lingua italiana (complementare);
antropologia (complementare).

Indirizzo contemporaneo:

letteratura italiana contemporanea (fondamentale);
filosofia della scienza (fondamentale).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5402)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lingue e letterature straniere (ruolo professori I fascia):

lingua e letteratura albanese;
lingua e letteratura araba;
cibernetica linguistica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia (ruolo professori II fascia):
disciplina di storia della musica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (ruolo professori I fascia):
impianti industriali chimici con elementi di disegno.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
storia ed istituzioni dei paesi Afro-asiatici.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia (ruolo professori I fascia):

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
clinica ostetrica e ginecologica;
statistica sanitaria;
tossicologia industriale;
oncologia clinica.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali (ruolo professori I fascia):

economia internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5403)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 31 marzo 1977, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Benito Ballarin, il 22 febbraio 1975 in Venezia. — Mosso da generoso impulso, non esitava a slanciarsi, pur invalido, nelle gelide acque di un canale riuscendo, tra notevoli difficoltà, a trarre in salvo una bimba cadutavi accidentalmente. Fulgido esempio di coraggio non comune e di perseverante umana solidarietà.

Pasquale Rinaldi, il 2 giugno 1975 in Pontinia (Latina). — Benché inesperto del nuoto, si slanciava nelle acque di un canale per trarre in salvo i tre occupanti di un automezzo ivi precipitato in seguito ad un incidente stradale; con reiterati

sforzi, riusciva ad estrarre dalle lamiere contorte del veicolo semisommerso, uno alla volta, i malcapitati, gravemente feriti. Luminoso esempio di grande ardimento e di operante solidarietà umana.

Alla memoria di Savino Genovino, l'11 giugno 1975 in Napoli. — Sorpeso nella propria abitazione, durante il sonno, da un violento incendio, con nobile slancio poneva in salvo, calandoli da una finestra, due dei suoi cinque figli; subito dopo, s'introduceva nuovamente nell'appartamento, invaso dal fumo e dal fuoco, per soccorrere la moglie e gli altri tre ma, investito da una fiammata, periva anch'egli nel tragico rogo Mirabile esempio di affetto maritale e paterno e di generosa abnegazione spinti sino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Renato Frau, il 17 agosto 1975 in Castagneto Carducci (Livorno). — Si esponeva scientemente a manifesto pericolo gettandosi nelle agitate acque del mare per soccorrere dei bagnanti in gravi difficoltà. Percorsa a nuoto buona parte del tragitto, perdeva all'improvviso i sensi e, travolto dalle onde, periva tragicamente. Fulgido esempio di eccezionale ardimento e di nobile altruismo.

Guardia di pubblica sicurezza Mario Laconi, il 24 agosto 1976 in Tramatza (Oristano). — Venuto a conoscenza che due automobilisti erano rimasti prigionieri nella vettura precipitata in un torrente in piena, con pronta determinazione si slanciava nelle vorticose acque per prestar loro soccorso. Con notevole sforzo e dopo reiterati tentativi riusciva ad estrarre dal mezzo semisommerso i due malcapitati che, gravemente feriti e ormai esanimi, rischiavano di annegare. Fulgido esempio di grande sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

Medaglie di bronzo

Italo Occhino, il 4 agosto 1975 in Rivolta d'Adda, località Parco Bisarca (Cremona). — Con prontezza e decisione, si slanciava nelle acque di un fiume in soccorso di un giovane che, colto da malore, rischiava di annegare; raggiunto, con non pochi sforzi, il pericolante, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Appuntato di pubblica sicurezza Giuseppe Giunchi, il 14 dicembre 1975 in Facca di Cittadella (Padova). — Si slanciava, senza esitazione, nelle limacciose e fredde acque di un canale per soccorrere una bimba che, ormai priva di sensi, veniva trascinata dalla corrente; riuscendo, con notevoli sforzi, a trarre la piccola a riva, ove la rianimava.

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 11 maggio 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria di Angelo Della Morte e Flora Padovani, il 20 ottobre 1974 in S. Pietro in Cariano (Verona). — Con sprezzo del pericolo si slanciava generosamente in soccorso del proprio figlioletto che, penetrato all'interno di una vasca per la distillazione delle vinacce, era rimasto, esanime, sul fondo; colpito dalle venefiche esalazioni, perdeva nel nobile intento la vita, dando fulgido esempio di grande abnegazione e di assoluta dedizione alla sua missione familiare.

Alla memoria di Gabriella Della Morte, il 20 ottobre 1974 in S. Pietro in Cariano (Verona). — Con sprezzo del pericolo si slanciava generosamente in soccorso del proprio nipotino che, penetrato all'interno di una vasca per la distillazione delle vinacce era rimasto, esanime, sul fondo; colpita dalle venefiche esalazioni, perdeva tragicamente la vita. Fulgido esempio di grande coraggio e perseverante altruismo spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Giovanni Chiesa, l'8 gennaio 1975 in Vigevano (Pavia). — Con slancio e decisione si tuffava nelle gelide ed impetuose acque di un fiume, per salvare una donna che vi si era gettata con intento suicida, riuscendo con notevoli sforzi a sostenerla a galla, lungamente, fino all'arrivo di altri soccorritori. Mirabile esempio di coraggio e di operante umana solidarietà.

Alla memoria di Giuseppe Albano, Antonio Angelini e Mario Mellino, il 10 giugno 1975 in località Unghia Marina di Capri (Napoli). — Noncurante della propria incolumità, si calava in una vasca di decantazione in soccorso di un compagno di lavoro che, colpito da esalazioni venefiche, giaceva, sul fondo, privo di sensi; investito anch'egli da gas tossici, perdeva tragicamente la vita. Luminoso esempio di sprezzo del pericolo e di operante altruismo, spinti fino all'estremo sacrificio.

Angelo Giaquinto, il 17 agosto 1975 in Pontecagnano Faiano (Salerno). — Con sprezzo del pericolo si tuffava nelle agitate acque del mare per salvare due bambine che la violenza delle onde stava per travolgere; trovatosi anch'egli in difficoltà doveva a sua volta essere soccorso. Luminoso esempio di coraggio e di operante solidarietà umana.

Pasquale Nappi, il 17 agosto 1975 in Pontecagnano Faiano (Salerno). — Noncurante della propria incolumità, si tuffava nelle agitate acque del mare in soccorso di tre pericolanti che, a causa della violenza delle onde, rischiavano di annegare, riuscendo con grande sforzo a trarli, salvi, a riva. Mirabile esempio di grande coraggio e di operante altruismo.

Appuntato dei carabinieri Ortenzio Alberto Napolitano, il 13 novembre 1975 in Cimitile (Napoli). — Incurante del grave rischio cui si esponeva, penetrava in un appartamento in fiamme e, interrotta l'erogazione del gas da una bombola, trascinava all'aperto il contenitore in procinto di esplodere. Rientrato nei locali ormai saturi di fumo, si prodigava nello spegnimento dell'incendio. Luminoso esempio di non comune coraggio ed alto senso del dovere.

Giorgio Balma e Vittorino Botta, il 15 dicembre 1975 in Portula, frazione Granero (Vercelli). — Nonostante la fitta oscurità accorreva, unitamente ad altro generoso, in soccorso di un uomo precipitato con la propria auto in un burrone, riuscendo, con notevoli sforzi, ad estrarre dai rottami della vettura ormai in fiamme il malcapitato gravemente ferito. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di operante altruismo.

Medaglie di bronzo

Stefano Cataldi, il 9 gennaio 1975 in Rocca Priora (Roma). — Con sprezzo del pericolo tentava, esplodendo alcuni colpi di pistola, di impedire la fuga di tre malviventi che, perpetrata una rapina ai danni di un istituto di credito, si allontanavano a bordo di un automezzo e sparavano in ogni direzione.

Gianfranco Profumo, il 28 aprile 1975 in Livorno. — Incurante del freddo, si slanciava nelle acque di un canale fortemente inquinato, riuscendo, con l'aiuto di altro generoso, a trarre in salvo una donna gettatavisi con intenti suicidi.

Finanziere di mare Vito Frugis, il 23 giugno 1975 in Taranto. — Coraggiosamente si slanciava nelle acque del mare, in soccorso di una donna cadutavi accidentalmente e di un uomo che, nel tentativo di salvarla, si era trovato in difficoltà; con notevoli sforzi, riusciva a trarre a riva i due pericolanti allo stremo delle forze.

Appuntato di pubblica sicurezza Luigi Barbarese, il 6 settembre 1975 in Fornovo Taro (Parma). — Con pronta decisione, si slanciava in soccorso di un anziano viaggiatore che era rimasto impigliato tra la portiera e il predellino di un treno in movimento. Balzato sulla vettura, riusciva dopo notevoli sforzi a sospingere, incolume, il pericolante all'interno del treno, pochi attimi prima che questo imboccasse una galleria.

Guardia di pubblica sicurezza Luigi Baccalini, il 6 ottobre 1975 in Castelcovati (Brescia). — Si slanciava, senza esitazione, nelle acque di un fossato, in soccorso di un uomo che, precipitatovi con la propria auto, rischiava di annegare, riuscendo dopo reiterati tentativi ad estrarlo dalla vettura e a porlo in salvo, a riva, dove lo rianimava.

Vigile urbano Eugenio Masiero, il 5 novembre 1975 in Padova. — Con prontezza e decisione si poneva all'inseguimento di due malviventi che, perpetrata una rapina in una gioielleria, cercavano di fuggire, riuscendo a bloccarne uno e a recuperare la refurtiva.

Ulderico Belsole, il 26 febbraio 1976 in Orvieto (Terni). — Con prontezza e decisione si slanciava in soccorso di una giovane donna, gettatasi tra i binari della stazione ferroviaria con intenzioni suicide, riuscendo ad afferrarla e a trarla in salvo, pochi attimi prima del sopraggiungere di un convoglio.

Guardia scelta di pubblica sicurezza Franco Pesci e guardia di pubblica sicurezza Giuseppe Romano, il 2 settembre 1976 in Viterbo. — Con tempestivo intervento accorreva in soccorso di quattro persone rimaste prigioniere delle fiamme sviluppatesi in un appartamento, sottraendole, con l'aiuto di altro militare, a sicura morte.

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 18 maggio 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Antonella Malin, il 19 giugno 1975 in Fornovo (Parma). — Generosamente si prodigava per sottrarre il fratello, un giovane incapace di muoversi, dalle fiamme che avevano invaso l'abitazione, riportando gravi ustioni in tutto il corpo. Mirabile esempio di abnegazione e di grande amore fraterno.

Carabiniere Martino Mastrocinque, il 19 agosto 1975 in Trapani. — In occasione del crollo di un edificio si addentrava, incurante del pericolo, in un cunicolo tra le macerie, riuscendo, dopo sforzi estenuanti, a trarre in salvo un giovane ferito e a recuperare il corpo senza vita di un bambino. Esempio mirabile di generoso ardimento e di alto senso del dovere.

Appuntato dei carabinieri Leonardo Li Vecchi, il 21 settembre 1975 in Cavenago Brianza (Milano). — Prontamente accorreva in un centro abitato dove un folle aveva seminato il panico tra la popolazione sparando con la pistola e barricandosi poi con quattro ostaggi in un'abitazione. Con sprezzo del pericolo e coraggiosa determinazione affrontava l'energumeno, mentre tentava di trasferirsi con gli ostaggi in altro luogo, riuscendo dopo violenta colluttazione, a disarmarlo e catturarlo.

Brigadiere dei carabinieri Pietro Paolo Tuso, il 18 dicembre 1975 in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). — Con grande coraggio non esitava ad avvicinarsi ad un automezzo, alimentato a gas, che si era incendiato in seguito ad un incidente stradale, riuscendo, dopo reiterati tentativi, ad aprire una portiera rimasta bloccata e ad estrarre il conducente ferito e privo di sensi; munitosi, quindi, di un estintore provvedeva a domare le fiamme. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di operante umana solidarietà.

Brigadiere dei carabinieri Luigi Spaziani, il 3 gennaio 1976 in Trapani. — In servizio di pattugliamento notturno, scorto un ordigno nelle adiacenze di un edificio sede di impianti telefonici, non esitava ad accorrere e, incurante del gravissimo rischio cui si esponeva, strappava con prontezza e decisione la miccia quasi totalmente combusta, evitando così una sicura deflagrazione con conseguenze imprevedibili. Magnifico esempio di alto senso del dovere e di non comune ardimento.

Maresciallo ordinario dei carabinieri Giuseppe Cavaliere, il 2 febbraio 1976 in Gela (Caltanissetta). — Penetrato, con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, in un'abitazione in fiamme riusciva a raggiungere un bambino già seriamente ustionato e, proteggendolo dal forte calore col proprio corpo, lo traeva, salvo, all'esterno ove, stremato, si accasciava al suolo semisoffocato. Luminoso esempio di grande coraggio e umana solidarietà.

Capitano dei carabinieri Filippo Palomba, il 2 marzo 1976 in Pomezia, frazione Pratica di Mare (Roma). — Incurante del grave rischio, non esitava ad affrontare un folle che, sfuggito alla cattura da parte di personale infermieristico e difeso da tre grossi cani, si rendeva pericoloso per l'altrui incolumità. Pur ferito dall'energumeno, riusciva, tuttavia, ad immobilizzarlo e disarmarlo, dimostrando grande coraggio e alto senso del dovere.

Capitano dei carabinieri Francesco Delfino, il 22 marzo 1976 in Milano. — Comandante di nucleo investigativo, a conclusione di rischiose e complesse indagini esperite per disarticolare una agguerrita organizzazione eversiva, affrontava con sprezzo del pericolo uno dei capi, da lungo tempo latitante, riuscendo, dopo violenta colluttazione, coadiuvato da altro militare, a catturarlo prima che questi facesse uso della pistola di cui era armato.

Brigadiere dei carabinieri Luigi Volpe, il 2 maggio 1976 in Chioggia (Venezia). — Spinto da generoso impulso ed incurante del grave rischio, penetrava in un ambiente invaso dalle fiamme e, notato un ordigno esplosivo, usciva all'esterno per dare l'allarme. Assicuratosi che i numerosi presenti fossero a distanza di sicurezza, rientrava nel locale per disinnescare la bomba, ma veniva investito da una violenta esplosione che lo scaraventava al suolo fortunosamente incolume. Fulgido esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Brigadiere dei carabinieri Attilio Puglisi, il 19 giugno 1975 in Fornovo (Parma). — Coraggiosamente penetrava, seguito da altro volenteroso, in un appartamento invaso dalle fiamme ove soccorreva un ragazzo incapace di muoversi, sottraendolo a sicura morte.

Giuseppe Monica, il 19 giugno 1975 in Fornovo (Parma). — Coraggiosamente penetrava, seguendo altro generoso, in un appartamento invaso dalle fiamme per soccorrere un ragazzo, incapace di muoversi, che rischiava di essere raggiunto dal fuoco.

Brigadiere dei carabinieri Antonio Maio e appuntato dei carabinieri Giulio Cardone, il 2 dicembre 1975 in Montefusco (Avellino). — Senza esitazione penetrava, unitamente ad altro generoso, in un'abitazione in fiamme riuscendo, nonostante una densa cortina di fumo, a trarre in salvo un'anziana signora; ritornato quindi nei locali, trascinava all'aperto dei contenitori di gas già surriscaldati, evitando più gravi danni.

Carabiniere Piero Fai, il 6 febbraio 1976 in Goni (Cagliari). — In occasione di un violento nubifragio, informato che in una abitazione le acque avevano raggiunto un livello molto alto e minacciavano di far cedere le strutture dell'edificio, consapevole del rischio cui si esponeva si immergeva nell'acqua e riusciva, con un piccone, a creare un varco, determinando la fuoriuscita della massa liquida.

Brigadiere dei carabinieri Nicola Cresce e carabiniere Vito Barba, il 14 aprile 1976 in Molfetta (Bari). — Incurante del pericolo, in occasione della caduta rovinosa di parte di un edificio in demolizione si portava, unitamente ad altro generoso, tra le macerie, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo tre operai, pochi istanti prima del verificarsi di un ulteriore crollo.

Carabiniere Gesuino Cossa, il 13 luglio 1976 in S. Teresa di Gallura (Sassari). — Senza esitazione, si gettava nelle acque del mare in soccorso di due persone che, aggrappate ad un battello pneumatico rovesciatosi per il forte vento, si trovavano in grave difficoltà; raggiunti i malcapitati, riusciva a sorreggerli sino all'arrivo di un'imbarcazione.

(5227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 20 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1596,050	1596,050	1596,10	1596,050	1596 —	1596,75	1595,950	1596,050	1596,050	1596,05
Marco germanico	599,680	599,680	599,85	599,680	599,20	599 —	599,550	599,680	599,680	599,68
Franco francese	198,490	198,490	198,60	198,490	198,35	198,15	198,390	198,490	198,490	198,49
Fiorino olandese	536,490	536,490	536,38	536,490	536,20	535,50	536,370	536,490	536,490	536,49
Franco belga	29,710	29,710	29,70	29,710	29,70	29,65	29,713	29,710	29,710	29,70
Lira sterlina	2412 —	2412 —	2413 —	2412 —	2411,20	2396 —	2412,500	2412 —	2412 —	2412 —
Lira irlandese	1880,800	1880,800	1880 —	1880,800	1880,60	1878,20	1879 —	1880,800	1880,800	—
Corona danese	166,910	166,910	167,05	166,910	166,80	166,80	166,900	166,910	166,910	166,90
E.C.U.	1363,980	1363,980	1363,90	1363,980	1361,34	1361,34	1363,980	1363,980	1363,980	1363,98
Dollaro canadese	1295,900	1295,900	1295,50	1295,900	1295 —	1294,80	1296 —	1295,900	1295,900	1295,90
Yen giapponese	6,596	6,596	6,60	6,596	6,585	6,57	6,597	6,596	6,596	6,59
Franco svizzero	740,440	740,440	740,20	740,440	739,65	738 —	740,300	740,440	740,440	740,45
Scellino austriaco	85,373	85,373	85,25	85,373	85,25	85,15	85,338	85,373	85,373	85,36
Corona norvegese	215,860	215,860	215,90	215,860	215,75	215,60	215,940	215,860	215,860	215,85
Corona svedese	203,390	203,390	203,25	203,390	203,17	203 —	203,450	203,390	203,390	203,39
FIM	281,170	281,170	281 —	281,170	280,80	280,40	281 —	281,170	281,170	—
Escudo portoghese	12,900	12,900	12,90	12,900	12,89	12,75	12,900	12,900	12,900	12,90
Peseta spagnola	10,552	10,552	10,5450	10,552	10,53	10,51	10,554	10,552	10,552	10,55

Media dei titoli del 20 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91 —
» 6 % » » 1970-85	88,100
» 6 % » » 1971-86	83,850
» 6 % » » 1972-87	78,850
» 9 % » » 1975-90	76,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	76,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,050
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	101 —
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,900
» » » » 1-11-1981/83	100,250
» » » » 1-12-1981/83	100,350
» » » » 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,175
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,250
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	99,800
» » » » 1- 8-1982/84	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84	99,800
» » » » 1-10-1982/84	99,750
» » » » 1-11-1982/84	99,750
» » » » 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1983/85	99,500
» » » » 1- 2-1983/85	99,450
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,150
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	99,800
» » » » 1- 2-1983/87	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,850
» » » 12 % 1- 1-1984	98,900
» » » 12 % 1- 4-1984	97,600
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	95,675
» » » 18 % 1- 1-1985	100,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1983

Dollaro USA	1596 —	Lira irlandese	1879,900	Scellino austriaco	85,355
Marco germanico	599,615	Corona danese	166,905	Corona norvegese	215,900
Franco francese	198,440	E.C.U.	1363,980	Corona svedese	203,420
Fiorino olandese	536,430	Dollaro canadese	1295,950	FIM	281,085
Franco belga	29,711	Yen giapponese	6,596	Escudo portoghese	12,900
Lira sterlina	2412,250	Franco svizzero	740,370	Peseta spagnola	10,553

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 21 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1602,550	1602,550	1602,90	1602,550	1602,50	1602,45	1602,450	1602,550	1602,550	—
Marco germanico	601,390	601,390	601,20	601,390	601,25	601,25	601,170	601,390	601,390	—
Franco francese	198,830	198,830	198,80	198,830	198,85	198,80	198,840	198,830	198,830	—
Fiorino olandese	537,650	537,650	537,82	537,650	537,47	537,55	537,550	537,650	537,650	—
Franco belga	29,770	29,770	29,78	29,770	29,77	29,77	29,770	29,770	29,770	—
Lira sterlina	2413,500	2413,500	2414 —	2413,500	2413,75	2413,35	2413,300	2413,500	2413,500	—
Lira irlandese	1883,300	1883,300	1884 —	1883,300	1884 —	1884,15	1885 —	1883,300	1883,300	—
Corona danese	167,450	167,450	167,40	167,450	167,40	167,40	167,430	167,450	167,450	—
E.C.U.	1366,620	1366,620	1366,62	1366,620	1363,98	1366,60	1366,620	1366,620	1366,620	—
Dollaro canadese	1300,700	1300,700	1300 —	1300,700	1300,75	1300,65	1300,600	1300,700	1300,700	—
Yen giapponese	6,621	6,621	6,63	6,621	6,615	6,60	6,619	6,621	6,621	—
Franco svizzero	741,950	741,950	742 —	741,950	742 —	742 —	742,190	741,950	741,950	—
Scellino austriaco	85,537	85,537	85,45	85,537	85,51	85,50	85,550	85,537	85,537	—
Corona norvegese	216,520	216,520	216,40	216,520	216,40	216,55	216,580	216,520	216,520	—
Corona svedese	203,660	203,660	203,70	203,660	203,65	203,60	203,540	203,660	203,660	—
FIM	281,380	281,380	281,50	281,380	281,50	281,50	281,630	281,380	281,380	—
Escudo portoghese	12,950	12,950	12,90	12,950	12,93	12,90	12,900	12,950	12,950	—
Peseta spagnola	10,553	10,553	10,5550	10,553	10,55	10,55	10,554	10,553	10,553	—

Media dei titoli del 21 settembre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91 —
» 6 % » » 1970-85	88,100
» 6 % » » 1971-86	83,850
» 6 % » » 1972-87	78,850
» 9 % » » 1975-90	76,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	76,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,050
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	101 —
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,900
» » » » 1-11-1981/83	100,250
» » » » 1-12-1981/83	100,350
» » » » 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,175
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,250
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	99,800
» » » » 1- 8-1982/84	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84	99,800
» » » » 1-10-1982/84	99,700
» » » » 1-11-1982/84	99,750
» » » » 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1983/85	99,500
» » » » 1- 2-1983/85	99,450
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,150
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	99,800
» » » » 1- 2-1983/87	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,850
» » » 12 % 1- 1-1984	98,900
» » » 12 % 1- 4-1984	97,600
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	95,675
» » » 18 % 1- 1-1985	100,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1602,500
Marco germanico	601,280
Franco francese	198,835
Fiorino olandese	537,600
Franco belga	29,770
Lira sterlina	2413,400
Lira irlandese	1884,150
Corona danese	167,440
E.C.U.	1366,620
Dollaro canadese	1300,650
Yen giapponese	6,620
Franco svizzero	742,070
Scellino austriaco	85,543
Corona norvegese	216,550
Corona svedese	203,600
FIM	281,505
Escudo portoghese	12,925
Peseta spagnola	10,553

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi circoscrizionali, per esami, a complessivi sessantasette posti per la nomina alla qualifica funzionale di dattilografo, categoria IV, del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservati al personale precario.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, n. 48025, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 49308, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1983, registro n. 6, foglio n. 1, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali del personale dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1983, registro n. 14, foglio n. 1, concernente la disciplina dei concorsi pubblici e di quelli autonomi riservati previsti dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, per l'accesso alle qualifiche funzionali di reclutamento dell'A.S.S.T., nonché la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi medesimi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Fatta salva la partecipazione di posti da riservare alla occupazione giovanile ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella qualifica funzionale di dattilografo, categoria IV, del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T. sono da considerare disponibili centoquarantanove posti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 10% dei suddetti posti disponibili deve essere riservato al personale dell'A.S.S.T. di categoria immediatamente inferiore;

Considerato altresì che, ai sensi dello stesso art. 15, secondo comma, della richiamata legge n. 797/1981, il 50% dei posti residui deve essere attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi dall'ultimo triennio nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Riconosciuta la necessità di bandire concorsi circoscrizionali, per esami, per complessivi sessantasette posti di dattilografo, categoria IV del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T., riservati al predetto personale precario dell'Azienda medesima;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono indetti i seguenti sette concorsi circoscrizionali, per esami, per la nomina in prova alla qualifica di dattilografo, nella categoria IV del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per complessivi sessantasette posti, la cui partecipazione è riservata, in via esclusiva, al personale precario che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, presti o abbia prestato servizio nell'Azienda medesima per almeno tre mesi nell'ultimo triennio a decorrere dal 19 gennaio 1979:

1) concorso a sette posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della prima zona;

2) concorso a nove posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della seconda zona;

3) concorso a otto posti da conferire negli uffici delle province di Bologna, Perugia, Ancona e Pescara, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della terza zona;

4) concorso a ventotto posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Genova, Pisa, Livorno e Firenze, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale, della quarta zona;

5) concorso a due posti da conferire negli uffici della provincia di Cagliari, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona;

6) concorso a nove posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari, Catanzaro e Potenza, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quinta zona;

7) concorso a quattro posti da conferire negli uffici delle province di Palermo, Catania e Messina, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quinta zona.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione.

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi riservati è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondario di primo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi, oltre a quanto prescritto dall'art. 1 ed al titolo di studio indicato dall'art. 2, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario);

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ispettorati telefonici statali di zona ai quali dovrà essere inviata o presentata la domanda sono i seguenti:

ispettorato telefonico statale della prima zona, via Santa Maria Valle n. 3, 20123 Milano: per il concorso a sette posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino;

ispettorato telefonico statale della seconda zona, San Polo n. 2004, 30125 Venezia: per il concorso a nove posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste;

ispettorato telefonico statale della terza zona, piazza VIII Agosto n. 24, 40126 Bologna: per il concorso a otto posti da conferire negli uffici delle province di Bologna, Perugia, Ancona e Pescara;

ispettorato telefonico statale della quarta zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso a ventotto posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Genova, Pisa, Livorno e Firenze;

ispettorato telefonico statale della quarta zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso a due posti da conferire negli uffici della provincia di Cagliari;

ispettorato telefonico statale della quinta zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a nove posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari Catanzaro e Potenza;

ispettorato telefonico statale della quinta zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a quattro posti da conferire negli uffici delle province di Palermo, Catania e Messina.

Nel caso che la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, l'ispettorato accettante, dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) di prestare ovvero di aver prestato servizio in qualità di precario presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, specificando altresì l'ufficio e i periodi di tale servizio;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nelle province cui si riferisce il concorso;

n) di non aver presentato domande per la partecipazione ad altri concorsi tra quelli indetti con il presente bando.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.
Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nominata con decreto ministeriale. Ciascua commissione sarà così composta:

presidente: funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica dirigenziale;

membri: due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

segretario: funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore alla VII direttiva o all'VIII dell'esercizio.

Art. 9.
Programma degli esami - Votazioni

L'esame consisterà di una prova pratica e di un colloquio, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

I candidati riceveranno la comunicazione della data in cui dovranno sostenere le prove di cui al precedente comma almeno venti giorni prima di quello stabilito.

La prova pratica ed il colloquio si intenderanno superati se il candidato avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nelle suddette prove.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove di esame, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Art. 10.
Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alla prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di idoneità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.
Titolo di preferenza

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto dette prove.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantire l'autenticità.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti dai candidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la loro presentazione.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.
Graduatorie

Per ciascun concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione dei predetti decreti sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art. 13.
Immissione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 14.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma il candidato potrà produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distribuzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio dell'A.S.S.T. presso il quale il candidato sia o sia stato alle dipendenze come precario, dal quale risultino i periodi e la natura delle mansioni svolte;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato dell'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 15.
Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 7) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di trenta giorni, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) certificato attestante il servizio come precario presso l'A.S.S.T.;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato, dovranno proporre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 17.
Nomina in prova

I vincitori immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 14, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di dattilografo, categoria IV del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova, i predetti dattilografi, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1983
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 265

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica consistente nella copiatura con macchina da scrivere a funzionamento elettrico di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 200 battute al minuto per un periodo di 15 minuti.

Colloquio vertente sull seguenti materie:

a) nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato;

b) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

c) nozioni elementari sull'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ispettorato telefonico statale della . . .
zona (1) . . . .

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . .
(cognome e nome) (2)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso riservato a n. . . posti della qualifica funzionale di dattilografo dell'A.S.S.T. da conferire negli uffici delle province di . . . . nell'ambito di codesto ispettorato telefonico statale di zona (3), indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1983, n. 49937.

Fa presente:

di prestare (oppure: di aver prestato) servizio come precario dal . . . . al . . . . presso . . . .;
di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . .(4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle suddette province;

g) di non aver prestato servizio presso altre amministrazioni statali, ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi di quelli indetti con il decreto ministeriale 25 maggio 1983, n. 49937.

Data, ...

Firma (9)
. . . .

(1) Indicare l'ispettorato telefonico cui si riferisce il concorso. Per gli indirizzi si rimanda all'art. 5 del bando. La partecipazione è limitata ad uno solo dei concorsi indetti con il presente bando. La partecipazione è limitata ad uno solo dei concorsi indetti con il presente bando.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(3) Per la esatta indicazione del concorso (ed in particolare per il numero dei posti e per la denominazione delle province) si rimanda all'art. 1 del bando.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(5281)

Errata-corrige ai concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi trentadue posti per la nomina alla qualifica di operaio del personale dell'esercizio, categoria seconda, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (Concorsi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» n. 231 del 24 agosto 1983).

Nell'allegato *A* — schema di domanda — al provvedimento concernente i concorsi citati in epigrafe, alla pagina 6767, lettera *i*), dove è scritto: «E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione *provinciale* prescelta», deve leggersi: «E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione *compartimentale* prescelta».

(5366)

Errata-corrige ai concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi quarantasette posti di operaio specializzato, categoria quarta, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. (Concorsi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» n. 233 del 25 agosto 1983).

Nell'allegato *B* — schema di domanda — al provvedimento concernente i concorsi citati in epigrafe, alla pagina 6833, lettera *l*), dove è scritto: «E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione *provinciale* prescelta», deve leggersi: «E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione *compartimentale* prescelta».

(5365)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 262 del 23 settembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Rimini: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di archivista dattilografo e, per esami, ad un posto di commesso.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1983, n. **27.**

Inquadramento del personale di cui all'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-82 ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso la Regione o altri enti locali della Regione, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli della Regione o dell'ente locale territoriale che lo richieda.

Art. 2.

Il personale di cui trattasi è inquadrato nei livelli funzionali del personale regionale sulla base della tabella di equiparazione allegata alla legge regionale 17 febbraio 1982, n. 9, o nei livelli funzionali del personale degli enti locali sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300.

L'inquadramento di cui al precedente comma ha luogo sulla base del livello rivestito all'atto dell'inquadramento e con il trattamento economico in godimento alla data dell'inquadramento stesso.

In caso di mancata corrispondenza con la progressione delle classi o scatti, il dipendente conserva *ad personam* il trattamento economico in godimento con assorbimento al maturare della classe o scatto successivo.

Le domande di inquadramento nei ruoli organici della Regione o degli enti locali dovranno essere inoltrate entro il sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 luglio 1983

Il vice presidente: GAMALERO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1983, n. **28.**

Trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico ed infermiere psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale a seguito della frequenza ai corsi di straordinaria riqualificazione di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché ai corsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

A tal fine le unità sanitarie locali interessate provvedono alla trasformazione dei posti di infermiere generico e di infermiere psichiatrico coperti dal personale di cui al comma precedente.

Il provvedimento di inquadramento è trasmesso alla giunta regionale per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 luglio 1983

Il vice presidente: GAMALERO

(5259)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1983, n. **8.**

Norme di coordinamento per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni del consiglio regionale con le elezioni dirette delle assemblee comprensoriali in provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

(1) In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del consiglio regionale con quelle delle assemblee comprensoriali in provincia di Trento si osservano le seguenti norme:

a) la carta usata per la stampa delle schede di votazione deve, per ogni elezione, essere di colore diverso;

b) le urne destinate a contenere le schede autenticate sono sostituite da apposite cassette;

c) i compensi fissi previsti per i presidenti e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione sono maggiorati di L. 20.000;

d) l'ufficio elettorale di sezione svolge le singole operazioni di sua competenza, per ciascuna elezione, senza interruzione nell'ordine, prima per l'elezione del consiglio regionale, poi per quella delle assemblee comprensoriali;

e) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere recapitati immediatamente e contemporaneamente al sindaco del comune, il quale ne curerà il successivo inoltro al pretore del mandamento;

f) l'ufficio elettorale di sezione procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale.

I plichi da formare al termine delle operazioni di scrutinio per tale elezione devono essere recapitati immediatamente al sindaco del comune, il quale ne curerà il sollecito inoltro agli uffici destinatari. L'urna contenente le schede votate ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi alla elezione dell'assemblea comprensoriale restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale;

g) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni regionali ed alle elezioni comprensoriali sono poste a carico della Regione in ragione della metà. Il riparto delle spese anticipate dai comuni, escluse quelle per la concessione dell'indennità per mancato guadagno a favore degli elettori-votanti residenti all'estero, è effettuato d'intesa tra l'amministrazione regionale e quella provinciale, parzialmente sulla base dei rendiconti dei comuni e per la parte rimanente sulla base degli importi rimborsati ai comuni in misura forfettaria. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione regionale, sono ripartite nella stessa proporzione d'intesa con l'amministrazione provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 agosto 1983

PANCHERI

Visto, *p. il commissario del Governo per la provincia di Trento*: FANIZZA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1983, n. 9.

Norme per l'organizzazione di incontri di aggiornamento per i presidenti di uffici elettorali di sezione per l'elezione del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) La giunta regionale organizza, nel periodo di svolgimento delle operazioni per il rinnovo del consiglio regionale, incontri di aggiornamento per gli elettori chiamati a svolgere le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione.

(2) Gli incontri di cui al comma precedente si svolgono nei comuni capoluoghi di comprensori e delle comunità di Valle e sono diretti da persone nominate dalla giunta regionale, scelte tra persone particolarmente competenti in materia di legislazione elettorale.

Art. 2.

(1) Ai direttori degli incontri di cui al precedente articolo viene corrisposto, con onere a carico del bilancio regionale, un compenso complessivo onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente a tre volte il compenso fisso stabilito dalle leggi regionali sulla elezione del consiglio regionale per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

(2) Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione partecipanti agli incontri viene attribuito, con onere a carico del bilancio regionale, una indennità di presenza onnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, pari al compenso stabilito dalle leggi regionali di cui al primo comma per gli scrutatori e i segretari componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3.

(1) All'onere finanziario derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 100.000.000 per l'anno 1983 si provvede con stanziamenti iscritti nel cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983.

(2) Per gli esercizi successivi sarà provveduto con le leggi di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 agosto 1983

PANCHERI

Visto, *p. il commissario del Governo per la provincia di Trento*: FANIZZA

(5091)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1983, n. 26.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 23 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1983, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 23 *agosto* 1983)

(*Omissis*).

(5131)

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1983, n. 28.

Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 23 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilità, che beneficiano delle provvidenze economiche di cui agli articoli 12 o 17 della legge stessa, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, residenti nel territorio della provincia di Trento, viene corrisposto a carico della provincia autonoma un assegno mensile, non reversibile, nella misura prevista dalla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni per le persone con il residuo visivo contemplato nell'art. 2 della medesima legge.

Art. 2.

L'assegno mensile di cui al precedente articolo viene corrisposto altresì ai sordomuti residenti nel territorio della provincia di Trento, che fruiscono delle prestazioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Agli assistiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge viene corrisposta, con l'assegno relativo al mese di dicembre, una tredicesima mensilità pari all'importo dell'assegno stesso frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Art. 4.

La provincia autonoma provvede all'erogazione degli assegni di cui ai precedenti articoli a favore dei beneficiari sulla base della documentazione acquisita per l'attribuzione delle provvidenze economiche a carico dello Stato.

Art. 5.

Il diritto all'assegno mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto disposto al precedente comma l'assegno mensile viene corrisposto con decorrenza e per la durata corrispondenti a quelle delle provvidenze economiche a carico dello Stato.

Art. 6.

Il pagamento dell'assegno mensile viene effettuato con frequenza bimestrale posticipata, mediante emissione a cura dell'istituto di credito tesoriere della provincia di assegni circolari spediti ai beneficiari senza oneri a carico degli stessi.

Sui mandati di pagamento emessi dalla provincia il tesoriere deve annotare l'avvenuta estinzione degli stessi mediante commutazione in assegni circolari indicando gli estremi relativi alle operazioni.

Nella convenzione di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere della provincia in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Art. 7.

Salvo quanto espressamente stabilito ai precedenti articoli trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art 9 nonché dell'art. 13 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'« assistenza » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come integrata con l'art. 6 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

All'onere valutato nell'importo di L. 1.200.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, iscritte nel settore funzionale « sicurezza sociale », programma « assistenza », area di intervento « interventi di assistenza » del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni: (*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 9 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 agosto 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5132)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832640)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.